

Oggetto: Affidamento sotto soglia ex art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio per le attività di ricerca del **Prof. S. BRUSCOLI**
all'operatore economico **LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Fil. Life Technologies Europe BV**
CIG: Z6D340C52B

Il Responsabile Amministrativo

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Contratti sotto soglia" ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto;
- le Linee guida dell'Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
- la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti dell'Università degli Studi di Perugia;
- Le linee guida di Ateneo "sull'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti..." pubblicate in data 10 marzo 2020;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in particolare, all'art. 25, comma 1, lettera b, il quale prevede che, la stazione appaltante, possa procedere all'affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- il comma 130 della Legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2018, il quale ha innalzato da 1000 a 5000 euro, l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso ai mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi;

VISTA la richiesta avanzata dal Prof. **STEFANO BRUSCOLI** in data **29/11/2021**, con la quale chiede di affidare la fornitura di beni e/o servizi in oggetto e che la spesa è coerente con l'esecuzione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per il biennio 2020/2021, approvato con delibera del CDA del 26/03/2020;

PRESO ATTO della documentazione istruttoria relativa alle modalità di scelta del contraente;

ATTESO CHE la posizione del contraente ai fini DURC risulta regolare;

CONSIDERATO che, trattandosi di mera fornitura, è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

PRESO ATTO del fatto che il Prof. **STEFANO BRUSCOLI** ha dichiarato la necessità di affidare direttamente alla ditta in oggetto dopo aver verificato che i prodotti non sono, ad oggi, disponibili nelle convenzioni CONSIP attive e nemmeno nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero, in modalità di affidamento diretto Tramite MEPA – **TD 1930941**, come indicato nella parte istruttoria;

PRESO ATTO della dichiarazione allegata dal Prof. **STEFANO BRUSCOLI**, facente parte integrante del presente atto, con la quale il medesimo, quale Responsabile scientifico del progetto, si assume la piena e totale responsabilità circa la deroga all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 10 delle linee guida Commi 1 e 2 sulla base di quanto dichiarato;

ATTESO CHE il progetto indicato ha sufficiente disponibilità finanziaria;

DETERMINA

- Di autorizzare, l'affidamento alla ditta in oggetto per un costo pari a euro **548,23 IVA esclusa**;
- Che il costo relativo al presente contratto graverà sulla voce COAN **CA 04.09.05.01.01.01. "Materiale di consumo per laboratorio"** UA.PG.DMCH PJ **"PRIN_2017_BRUSCOLI"** del bilancio autorizzatorio dell'esercizio in corso.

Perugia, 29.11.2021

Dott. Marco BAZZOFFIA
Responsabile Amministrativo